



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca



Via A. Moro-CORIGLIANO CALABRO (CS)-

Tel. Segret0983/82023 – Dirigente -DSGA 0983/83910 Fax 0983/81668

C.M.: CSIC8AG00G - C.F.: 84000610786

Sito Web:www.icguidicorigliano.gov.it

– e-mail: csic8ag00g@istruzione.it peccsic8ag00g@pec.istruzione.it



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strutturali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE)

MODIFICA AL REGOLAMENTO D'ISTITUTO SULLA VIGILANZA DEGLI STUDENTI

Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici

ART. 19 bis del decreto – legge 16 Ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017. N.
172

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 recante
disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina
dell'estinzione del reato per condotte riparatorie”

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 dicembre 2017

Approvata dal Consiglio d'Istituto con Delibera n. 67 del 18/12/2017

Il Consiglio D'Istituto

VISTO l'art.9 del Regolamento d'Istituto sulla Vigilanza degli Studenti: *Uscita al termine delle lezioni tragitto Aula –uscita dall'Edificio e dall'Area di pertinenza al Termine delle Lezioni;*

Visto l'intervenuto art. 19-bis - **Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici** - della legge 4 dicembre 2017, n. 172: *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie. (17G00186)*

Delibera

Di modificare il Regolamento d'Istituto sulla Vigilanza degli Studenti, integrandolo con **l'art. 9 bis:** *“Autorizzazione dei genitori o dei tutori o dei soggetti affidatari dei minori di 14 anni all'uscita autonoma dai locali scolastici ed esonero del personale scolastico dalla responsabilità connessa all'obbligo di vigilanza ”, che recepisce appieno il citato art. 19-bis ex legge 172/2017.*

Pertanto, il Regolamento d'Istituto sulla Vigilanza degli Studenti è così modificato:

ART. 9bis - “Autorizzazione dei genitori o dei tutori o dei soggetti affidatari dei minori di 14 anni all'uscita autonoma dai locali scolastici ed esonero del personale scolastico dalla responsabilità connessa all'obbligo di vigilanza ”

1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.
2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.
3. L'autorizzazione all'uscita autonoma rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni deve essere rinnovata annualmente.
4. In assenza dell'allegata autorizzazione, sottoscritta da entrambi i genitori, o dal tutor o dai soggetti affidatari, si applica l'art.9 del Regolamento d'Istituto sulla Vigilanza degli Studenti, che conserva efficacia regolamentare nei casi non previsti dal presente articolo.